

Atto di nomina del Medico Competente per i lavoratori dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria

Il sottoscritto Giorgio Carboni, Nato a Cagliari il 24/04/1963, Codice Fiscale CRBGRG63D24B354W, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano con sede legale nel comune di Sanluri, 09025, via Ungaretti n.9.

VISTA la Convenzione approvata con Deliberazione n.734 del 11/11/2024

**NOMINA**

il Prof. Marcello Campagna quale Medico Competente per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Nell'espletamento dell'incarico di Medico Competente, il Prof. Marcello Campagna dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e specificamente:

- 1) i dati personali per i quali viene conferito l'incarico potranno essere trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per effettuare, in conformità alle norme di legge, la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa cogente.
- 2) ferme restando le comunicazioni agli organi sanitari di controllo competenti eseguite in adempimento di specifici obblighi di legge, i soli giudizi di idoneità verranno comunicati per iscritto al datore di lavoro ed allo stesso dipendente interessato.
- 3) il Medico Competente potrà trattare anche dati che la legge definisce "particolari" in quanto idonei a rilevare lo stato di salute nell'espletamento dei compiti assegnati dal D.Lgs.vo 81/08 e specificamente nell'effettuazione di:
  - accertamenti preventivi sull'idoneità alla mansione specifica;
  - accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del dipendente ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 4) tutti i dati predetti verranno conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità dello stesso medico competente mediante l'istituzione di una cartella sanitaria e di rischio custodita presso il datore di lavoro. Dovrà coordinarsi con l'azienda per l'individuazione e l'applicazione delle

necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei dati.

- 5) Il medico competente deve garantire al dipendente interessato tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6) I dati della cartella sanitaria, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere consegnati in copia al dipendente, e, nei casi in cui vi è esposizione ad agenti cancerogeni, consegnati in originale all'ente competente.

A norma dell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 81/08, l'attività del Medico Competente consisterà nella sorveglianza sanitaria sui dipendenti e sugli specialisti ambulatoriali della Asl n. 6 del Medio Campidano e comprenderà:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

In base a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 81/08, il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti



dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2023, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che si stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente sostituito ai sensi dell'art.25 , comma 1, lettera n-bis del D. Lgs. n. 81/08 è individuato nel Dott. Luigi Isaia Lecca.

Distinti saluti

Il Datore di Lavoro  
Dott. Giorgio Carboni

Il Medico Competente  
Prof. Marcello Campagna